

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA
(ADISU)

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI E DEI SERVIZI
(Decreto Amministratore Unico n° 19 del 11/04/2012, approvato con DGR n. 461 del 02/05/2012)

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Art. 2 - Limiti economici alle acquisizioni in economia.

TITOLO II – ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Art. 3 - Forniture in economia.

Art. 4 - Servizi in economia.

TITOLO III – DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 5 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici.

TITOLO IV – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 6 - Modalità di individuazione degli operatori economici.

Art. 7 - Elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi.

Art. 8 - Elenco ufficiale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per affidamento dei servizi tecnici.

Art. 9 - Norme comuni.

TITOLO V – PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO

Art. 10 - Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento.

Art. 11 - Procedura di affidamento per cottimo fiduciario.

Art. 12 - Scelta dell'affidatario del cottimo fiduciario.

Art. 13 - Ordinanze e liquidazione di forniture e servizi.

Art. 14 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Art. 15 - Garanzie

Art. 16 - Inadempimenti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Disposizioni speciali per i servizi legali.

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione dei beni e dei servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 di seguito denominato "Codice" e della Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3.
2. Le acquisizioni in economia dei beni e dei servizi possono essere effettuate:
 - mediante procedura di cottimo fiduciario anche tramite affidamento diretto nei casi consentiti dalla legge e dal presente Regolamento;
 - mediante amministrazione diretta.
3. Per la definizione di forniture e servizi si fa rinvio a quanto previsto dal Codice.

Art. 2

Limiti economici alle acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni e servizi sono consentite per gli importi inferiori alle soglie individuate all'art. 28, c.1, lett. b) del Codice. Le stesse sono consentite in relazione alle singole voci di spesa, nei limiti massimi di importo indicati nel presente Regolamento. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nei casi previsti dall'art. 125, c.10, lett. a), b), c) e d) del Codice.
2. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto.
3. Nessuna fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non è considerata artificiosamente frazionata l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra.
5. Tutti gli importi previsti nel presente regolamento si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

TITOLO II – ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Art. 3

Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia – con i limiti di cui all'Art. 2, commi 1 e 2 del presente regolamento - le forniture di beni per uffici e servizi relative alle voci appresso elencate, ricomprese nelle categorie di cui alle classi CPV del vocabolario comune del Regolamento CE n. 2195/2002 e s.m.i.:

- a) arredi per i collegi ed uffici, compresi i mobili, per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, anche con arredi già esistenti, (classe CPV da 3911 a 3914);
- b) tende, tendine, tendaggi, veneziane, tende da sole, coprimaterassi, tessuti ecc.. (classe CPV da 3951 a 3952) ;
- c) elettrodomestici (classe CPV 3971);
- d) lampade ed accessori per illuminazione (classe CPV 3152);
- e) libri, quotidiani e riviste specializzate (classe CPV 2211 e 2221);
- f) cancelleria, timbri, buoni pasto ecc... (classe CPV 3019);
- g) macchine calcolatrici e contabili (classe CPV 3014);
- h) carte magnetiche (classe CPV 3016);
- i) apparecchiature fotografiche (classe CPV 3865);
- j) materiali medici, antisettici e disinfettanti, analgesici , (classi CPV 3314, 3363 e 3366)
- k) prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia (classe CPV 0900 e 0913);
- l) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti (classe CPV da 1814 a 1844);
- m) abbigliamento ed accessori (classe CPV da 1821 a 1823, da 1831 a 1833, 1842, 1844);
- n) attrezzature per mense (classe CPV 3931);
- o) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati (classe CPV 2241);
- p) beni informatici hardware, software, fotocopiatrici e stampanti compresi materiali di consumo e ricambio (classe CPV 2260, 2261, da 3020 a 3023, da 4820 a 4822, da 4830 a 4833, da 4842 a 4846, da 4850 a 4852, da 4860 a 4862, da 4870 a 4874, 4876, 4877, da 4880 a 4882, 4890, 4892, 4893, da 4896 a 4899, da 3170, 3171, 3173, 3200, da 3225 a 3227, 3233, da 3240 a 3243, da 3250 a 3252, da 3255 a 3258, 3000, 3012 e 3852;
- q) utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle (classe CPV da 4450 a 4455);
- r) materiale da costruzione ed edile (pietre, inerti, elementi prefabbricati in cls, colle (classe CPV 4411, 4461, 4481, 4483, 4491, 4492, 1421, 4522, 3492, 2491);
- s) prodotti orticoli (classe CPV 0312).

2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta.

Art. 4 Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell'Agenzia individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

- a) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- b) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- c) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- d) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli

inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

e) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;

f) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

g) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

h) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;

i) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;

l) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94;

m) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi o di altri servizi istituzionali;

n) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili di proprietà dell'Ente;

o) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

p) servizi per la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali;
- f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
- g) servizi sanitari e sociali, quali quello psicologico, medicina di base, ginecologico ecc.....

TITOLO III – DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 5

Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Il presente Regolamento disciplina anche l'acquisizione in economia di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nel rispetto del Codice, della legge regionale 21/01/2010, n. 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti desumibili dal Codice, dal codice Civile e dalle leggi vigenti.
2. L'acquisizione in economia dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro è effettuata mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque soggetti individuati nell'elenco all'uopo predisposto dall'Agenzia.
3. Per l'acquisizione in economia dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 20.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto.

TITOLO IV – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 6

Modalità di individuazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici da consultare per l'acquisizione in economia dei beni e dei servizi sono individuati mediante la *consultazione degli elenchi ufficiali dei fornitori e dei prestatori di servizi* predisposti dall'Agenzia.
2. Laddove dall'elenco ufficiale dell'Agenzia non risultino operatori economici qualificati o siano in numero inferiore a cinque, i medesimi possono essere individuati:
 - a) mediante la consultazione degli elenchi ufficiali della Regione Umbria;
 - b) sulla base delle informazioni desunte dal mercato, riguardanti le caratteristiche di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Le indagini di mercato possono essere effettuate, a titolo esemplificativo, mediante consultazione di elenchi commerciali, Albi od Ordini professionali, oppure mediante qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo.
 - c) mediante la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione.
3. Laddove non sia possibile procedere ai sensi del comma 2, gli operatori economici sono invitati a presentare offerta mediante *avviso pubblico* da pubblicare nel profilo del committente presente nel sito web della medesima Agenzia. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 10 giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso.

Art. 7

Elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi

1. L'Agenzia istituisce l'*Elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, comma 11 del Codice.

2. L'Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi è finalizzato ad individuare, sulla base di valutazioni tecniche, economiche, organizzative e di qualità dei beni e servizi offerti, gli operatori economici che possono essere invitati a partecipare a procedure di affidamento in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Codice, per la fornitura di beni e prestazioni di servizi, a favore dell'Agenzia.
3. Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 34 lett. a), b), c), d), e), del Codice ed in particolare:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice;
 - d) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, secondo le disposizioni di cui all'art. 37 del Codice.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere già costituiti.

4. E' vietata la presentazione di domanda di iscrizione per la medesima voce di spesa a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi. Qualora i soggetti di cui al comma 3 incorrano in uno dei divieti di cui sopra, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Agenzia prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.
5. Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, sono iscritti nell'Elenco in relazione alle voci di spesa individuate nell'Allegato 1) al presente regolamento, ed, in relazione a ciascuna voce, per le seguenti classi di importo:
 - a) Classe 1: **fino a 40.000,00 Euro;**
 - b) Classe 2: **sopra i 40.000,00 fino a 100.000,00 Euro;**
 - c) Classe 3: **sopra i 100.000,00 Euro fino alla soglia indicata all'art. 28, c.1, lett. b) del Codice**
6. Ai fini dell'iscrizione, l'operatore economico deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) Il possesso dei *requisiti di ordine generale* di cui all'art. 38 del Codice ed in particolare:
 - I. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - II. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; *l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita*

semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

- III. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; *l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;*
- IV. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; *l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*
- V. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- VI. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questa Amministrazione; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da questa Amministrazione;
- VII. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- VIII. che non risulta iscritto, ai sensi del comma 1-ter, art.38, D.Lgs 163/2006, nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l'Osservatorio, di cui all'articolo 7, comma 10 del D.Lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- IX. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- X. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- XI. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

XII. che non ricorrono situazioni di cui alla lettera m-ter dell'art. 38, D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.;

b) il possesso dei pertinenti requisiti di idoneità professionale: a tal fine gli operatori economici devono dichiarare di essere iscritti ai competenti registri, albi ed ordini professionali di cui all'art. 39 del Codice, qualora la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi richiedano tale iscrizione;

c) il possesso dei pertinenti requisiti di capacità economico – finanziaria: a tal fine gli operatori economici devono dichiarare di essere in possesso di un fatturato globale d'impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi, pari almeno al 100% della classe di importo per la quale si chiede l'iscrizione;

d) il possesso dei pertinenti requisiti di capacità tecnico-professionale: a tal fine gli operatori economici devono dichiarare di essere in possesso di una consolidata esperienza nel settore relativo alle voci di spesa per cui si chiede l'iscrizione. La consolidata esperienza è dimostrata dall'elenco dei principali servizi o delle principali forniture analoghi, prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, del periodo di esecuzione e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi.

7. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, gli operatori economici devono presentare un'apposita domanda – in conformità a quanto indicato nell'avviso per l'istituzione dell'Elenco e nella modulistica predisposta dall'Agenzia – indicando le voci di spese e classi di importo per le quali viene richiesta l'iscrizione. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione – soggetta a successivo controllo, ai sensi del comma 8, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di cui al comma 6.

8. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici è soggetta a controllo, in sede di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e dell'art. 48 del Codice, tramite la richiesta della documentazione da produrre a comprova. A tal fine:

a) il possesso dei requisiti di ordine generale verrà accertato d'ufficio ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del Codice, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale verrà accertato d'ufficio ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del Codice, previa indicazione, da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste;

c) il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria di cui al comma 6, lett. c) deve essere dimostrato:

- per le società di capitali, con la produzione di copia dei bilanci presentati presso il Registro delle imprese, corredati dalle note integrative e dalla relativa ricevuta di presentazione, riguardanti gli ultimi tre esercizi finanziari, ovvero, in alternativa, con la produzione di copia di dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

- per le società di persone e per le imprese individuali con la produzione di copia dei bilanci, oppure con la produzione di copia del Modello Unico, corredato dalla relativa ricevuta di presentazione, riguardante gli ultimi tre esercizi finanziari, ovvero, con la produzione di copia di dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

- per i Consorzi, con la produzione di copia di bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg., c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla relativa nota di deposito, ovvero, in alternativa, con la produzione di copia di dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione.

- d) il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al comma 6 lett. d), deve essere dimostrato mediante la produzione dei certificati attestanti l'esecuzione dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, del periodo di esecuzione e dei destinatari pubblici e/o privati, dei servizi e forniture stessi con la precisazione che:
- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni aggiudicatrici, essi sono provati da certificati rilasciati e visti dalle stesse;
 - se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettiva effettuazione della prestazione è dichiarata da questi, o in mancanza, dallo stesso concorrente.

9. Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegue, oltre alla mancata aggiudicazione definitiva e alle diverse sanzioni previste dall'ordinamento, la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco.
10. L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici ritenuti idonei ed è pubblicato stabilmente sul profilo dell'Agenzia nei modi consentiti dalla normativa sulla privacy.
11. Alla prima formazione dell'Elenco si procede mediante avviso pubblicato sul profilo del committente.
12. L'Agenzia, con cadenza annuale, riferita al mese dell'atto di approvazione dell'elenco, provvederà ad aggiornare l'Elenco stesso per le domande pervenute dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
13. L'iscrizione degli operatori economici è effettuata secondo l'ordine di arrivo al protocollo dell'Agenzia e ha durata triennale a decorrere dalla data di approvazione o dell'aggiornamento dell'Elenco stesso.
14. Gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento in economia per la fornitura di beni e prestazioni di servizi a favore dell'Agenzia, di cui nell'Allegato 1) alla presente disciplina, possono essere individuati dal Responsabile del Procedimento, tra soggetti iscritti nell'Elenco in relazione alla tipologia di servizio da affidare e alla fascia di importo, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità e rotazione.
15. L'operatore economico risultato affidatario a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento non può essere invitato a una successiva procedura per la stessa tipologia della prestazione e per la stessa classe di importo, se non sono trascorsi 6 mesi dalla conclusione della precedente prestazione.
16. Gli operatori economici invitati ad una procedura di affidamento e non risultati aggiudicatari possono essere invitati a successive procedure fino ad un massimo di tre volte in un anno solare.

Art. 8

Elenco ufficiale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per affidamento dei servizi tecnici.

1. L'Agenzia istituisce, ai sensi dell'art. 91, secondo comma del Codice e dell'art. 20, della l. r. 21 gennaio 2010, n. 3. *l'Elenco ufficiale dei professionisti* che possono essere invitati alle procedure negoziate per l'affidamento, a favore dell'Agenzia, di servizi di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro, attinenti all'architettura, all'ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di cui all'art. 5, comma 1 del presente regolamento.
2. Possono essere ammessi a presentare domanda di iscrizione nell'Elenco, i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f – bis), g), h) del Codice ed in particolare:
 - a) liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e ss.mm.ii.
 - b) società di professionisti;
 - c) società di ingegneria;
 - d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c);
 - e) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del Codice stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
 - g) ai dipendenti pubblici con rapporti di lavoro part – time non superiore al 50% nel rispetto dei limiti di cui al comma 4 dell'art. 90 del Codice.
3. I professionisti, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, sono iscritti nell'Elenco in relazione alle diverse categorie di prestazioni professionali.
4. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti interessati, devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare ed in particolare:
 - a) Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice ed in particolare:
 - I. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - II. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; *l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;*
 - III. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; *l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;*

- IV. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; *l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*
- V. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- VI. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questa Amministrazione; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da questa Amministrazione;
- VII. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- VIII. che non risulta iscritto, ai sensi del comma 1-ter, art.38, D.Lgs 163/2006, nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l'Osservatorio, di cui all'articolo 7, comma 10 del D.Lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- IX. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- X. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- XI. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- XII. che non ricorrono situazioni di cui alla lettera m-ter dell'art. 38, D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.;

b) di essere in possesso dei requisiti professionali idonei in relazione alla categoria di prestazione professionale per la quale chiede l'inserimento nell'Elenco: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare di essere in possesso dei pertinenti titoli di studio e di essere iscritti presso i competenti ordini professionali.

- c) di essere in *possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria* adeguati: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare il possesso di un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi attinente i servizi di cui all'art. 5 del presente Regolamento, pari almeno a 60.000,00 euro;
- d) di essere in possesso della pertinente *capacità tecnica e professionale*: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare di essere in possesso di una consolidata esperienza nel settore relativo alla categoria professionale per cui si chiede l'iscrizione ed elencare i principali incarichi professionali, prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
- e) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 253 del D.P.R. 207/2010;
- f) *per i dipendenti pubblici di cui al comma 2, lett.g)*, di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
5. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, i soggetti interessati, devono presentare un'apposita *domanda* – in conformità a quanto indicato nell'avviso per la istituzione dell'Elenco e nella modulistica predisposta dall'Agenzia – indicando le categorie professionali per le quali chiedono di essere iscritti. Alla domanda di iscrizione deve essere allegato il curriculum professionale redatto, datato e firmato secondo le modalità stabilite nell'avviso per la istituzione dell'Elenco e una dichiarazione – soggetta a successivo controllo, ai sensi del comma 6, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di cui al comma 4.
6. La veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti è soggetta a controllo, in sede di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 48 del Codice, tramite la richiesta all'aggiudicatario provvisorio della documentazione da produrre a comprova. A tal fine:
- a) il possesso dei *requisiti di ordine generale* verrà *accertato d'ufficio* ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del Codice, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
- b) il possesso dei *requisiti di idoneità professionale* verrà *accertato d'ufficio* ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del Codice, previa indicazione, da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste;
- c) il possesso dei *requisiti di capacità economica finanziaria* di cui al comma 4, lett.c), *deve essere dimostrato* in alternativa:
- con la produzione di copia dei bilanci presentati presso il Registro delle imprese, corredati dalle note integrative e dalla relativa ricevuta di presentazione, riguardanti gli ultimi tre esercizi finanziari;
 - con la produzione di copia del Modello Unico, corredato dalla relativa ricevuta di presentazione riguardante gli ultimi tre esercizi finanziari;
 - Con la produzione di copia di dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione.
- d) il possesso dei *requisiti di capacità tecnico-professionale* di cui al comma 4, lett. d), *deve essere dimostrato* mediante la produzione dei certificati attestanti l'esecuzione dei principali incarichi professionali svolti negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati, dei servizi e forniture stessi con la precisazione che:

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni aggiudicatrici, essi sono provati da certificati rilasciati e visti dalle stesse;
 - se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettiva effettuazione della prestazione è dichiarata da questi, o in mancanza, dallo stesso concorrente.
7. Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegua, oltre alla mancata aggiudicazione definitiva e alle diverse sanzioni previste dall'ordinamento, la cancellazione dell'operatore economico dall'elenco.
 8. L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici ritenuti idonei ed è pubblicato stabilmente sul profilo dell'Agenzia nei modi consentiti dalla normativa sulla privacy.
 9. Alla prima formazione dell'Elenco si procede mediante avviso pubblicato sul profilo del committente.
 10. L'Agenzia, con cadenza annuale, riferita al mese dell'atto di approvazione dell'elenco, provvederà ad aggiornare l'Elenco stesso per le domande pervenute dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
 11. L'iscrizione degli operatori economici è effettuata secondo l'ordine di arrivo al protocollo dell'Agenzia e ha durata triennale a decorrere dalla data di approvazione o dell'aggiornamento dell'Elenco stesso.
 12. I professionisti da invitare alle procedure di affidamento in economia dei servizi tecnici possono essere individuati dal Responsabile del Procedimento, tra soggetti iscritti nell'Elenco in relazione alla tipologia di servizio da affidare e alla fascia di importo, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità e rotazione.
 13. L'operatore economico risultato affidatario a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento non può essere invitato a una successiva procedura per la stessa tipologia della prestazione e per la stessa classe di importo, se non sono trascorsi 6 mesi dalla conclusione della precedente prestazione.
 14. Gli operatori economici invitati ad una procedura di affidamento e non risultati aggiudicatari possono essere invitati a successive procedure fino ad un massimo di tre volte in un anno solare.

Art. 9 **Norme comuni**

1. Gli elenchi di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento sono approvati con determinazione dirigenziale e pubblicati stabilmente sul profilo dell'Agenzia ai sensi dell'art. 3, comma 35 del Codice. L'Agenzia potrà avvalersi degli elenchi, nell'ambito delle procedure di affidamento per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia ai sensi dell'art.125 del Codice e della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3. Gli operatori economici potranno essere invitati a presentare offerta nell'ambito di predette procedure, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità e rotazione.
2. L'inclusione degli operatori economici negli elenchi di cui al primo comma, non vincola l'Agenzia, la quale si riserva la facoltà, previa adeguata motivazione del Responsabile Unico del Procedimento, di individuare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), c), altri soggetti da invitare a

presentare offerta nel caso sussistano ragioni di necessità, funzionalità e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche dell'affidamento.

3. Sono esclusi dall'elenco gli operatori economici che secondo motivata valutazione dell'Agenzia, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Agenzia. Sono altresì esclusi gli operatori economici che, benché invitati, non presentino la propria offerta per tre volte consecutive.

TITOLO V - PROCEDIMENTO

Art. 10

Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento

1. L'Agenzia opera a mezzo del Dirigente responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento di funzionamento, che svolge la funzione di Responsabile del procedimento.
2. Il Dirigente responsabile del servizio può nominare un Responsabile del procedimento.
3. Il Dirigente responsabile del Servizio dispone l'aggiudicazione definitiva e sottoscrive il conseguente contratto.
4. Il Responsabile del procedimento procede all'invio delle comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, nelle ipotesi previste dall'art. 7, comma 8, del Codice ed in conformità ai relativi comunicati dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 11

Procedura di affidamento per cottimo fiduciario

1. Per le acquisizioni mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento richiede, ad almeno cinque soggetti individuati ai sensi dell'art. 6, i preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto dei beni da fornire, del servizio da prestare, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) il codice identificativo gara CIG;
 - c) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - d) il termine di presentazione delle offerte;
 - e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - g) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione da produrre per la partecipazione;
 - i) l'eventuale clausola che prevede di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

- j) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del regolamento attuativo;
 - k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - l) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
4. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o mediante pec, debitamente protocollata.
5. Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a dieci giorni decorrente dalla data di invio dell'invito; tale termine è ridotto della metà se l'invio avviene mediante comunicazione elettronica.
6. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente, sulla base di un criterio di rotazione, con un unico interlocutore, per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o inferiore a € 40.000,00.
7. In caso di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, gli elementi essenziali possono essere individuati con lettera del Responsabile del procedimento.

Art. 12

Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi, parametri e criteri, compresi i punteggi, preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.
4. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

Art. 13
Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. L'esecuzione dell'acquisizione in economia di forniture e servizi può avvenire solo previa stipula del contratto.
2. Il contratto può essere stipulato per mezzo di scrittura privata o mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio.
3. Il contratto deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) il codice identificativo gara CIG;
 - c) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - d) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
4. Il Responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura o del servizio all'ordine, sia in relazione alla quantità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
5. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art.14
Modifiche in corso di esecuzione del contratto

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione può chiedere, e l'affidatario ha l'obbligo di accettare le condizioni tutte del contratto, un aumento sull'ammontare contrattuale fino alla concorrenza dei due quinti.
2. In caso di successive variazioni, gli incrementi si cumulano e, ai fini della valutazione del predetto limite dei due quinti, si rapportano all'importo originario del contratto stipulato.
3. Non sono comunque consentite variazioni in aumento che elevino l'importo contrattuale in misura superiore alla soglia indicata all'art. 28, comma 1, lettera b) del Codice.
4. In caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, il corrispettivo contrattuale può essere soggetto, a richiesta dell'affidatario, a revisione annuale, a decorrere dal secondo anno d'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 115 del Codice. A tali fini, per la revisione del corrispettivo trova applicazione l'indice ISTAT F.O.I.

Art. 15
Garanzie

1. Nelle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi di **importo pari o superiore a euro 20.000**, con la lettera d'invito può essere richiesta una garanzia a corredo dell'offerta presentata dagli operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del Codice.
2. A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di **importo pari o superiore a euro 20.000**, con la lettera d'invito può essere prevista la presentazione, da parte dell'affidatario del cottimo, di una cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del Codice.
3. La cauzione definitiva di cui al comma 2 è sempre richiesta in caso di contratti ad esecuzione continuativa o periodica.

Art. 16 Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.
2. L'Amministrazione procede altresì alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all' II.B, numero 21, del d.lgs. n. 163 del 2006, in campo giudiziale e stragiudiziale, sono *affidati su base fiduciaria per importi stimati inferiori ad euro 40.000,00*; per importi inferiori ad euro **200.000,00** si applica l'art. 11 del presente regolamento.
2. In caso di richiesta di pareri legali si applica l'art. 11, d.lgs. n. 165 del 2001. A titolo esemplificativo non rientrano nell'attività consulenziale di cui al presente comma, ma in quella dei servizi legali di cui al comma precedente, l'assistenza legale al rup, la consulenza del lavoro, il recupero crediti e comunque ogni attività di servizio legale che comporta un'obbligazione di risultati.

FORNITURE – ELENCO VOCI DI SPESA

VOCE DI SPESA	CODICE
a) arredi per i collegi ed uffici, compresi i mobili, per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, anche con arredi già esistenti;	FA
b) tende, tendine, tendaggi, veneziane, tende da sole, coprimaterassi, tessuti ecc..;	FB
c) elettrodomestici;	FC
d) lampade ed accessori per illuminazione;	FD
e) libri, quotidiani e riviste specializzate;	FE
f) cancelleria, timbri, buoni pasto ecc...;	FF
g) macchine calcolatrici e contabili;	FG
h) carte magnetiche;	FH
i) apparecchiature fotografiche;	FI
j) materiali medici, antisettici e disinfettanti, analgesici;	FJ
k) prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia;	FK
l) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;	FL
m) abbigliamento ed accessori;	FM
n) attrezzature per mense;	FN
o) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;	FO
p) beni informatici hardware, software, fotocopiatrici e stampanti compresi materiali di consumo e ricambio;	FP
q) utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle;	FQ
r) materiale da costruzione ed edile (pietre, inerti, elementi prefabbricati in cls, colle;	FR
s) prodotti orticoli	FS

ALLEGATO 1

SERVIZI – ELENCO VOCI DI SPESA

VOCE DI SPESA	CODICE
a) servizi di telecomunicazione	SA
b) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;	SB
c) servizi informatici e affini di cui all'allegato compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software	SC
d) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;	SD
e) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	SE
f) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;	SF
g) servizi compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;	SG
h) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	SH
i) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;	SI
l) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi ;	SL
m) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi o di altri servizi istituzionali;	SM
n) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili di proprietà dell'Ente;	SN
o) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;	SO
p) servizi per la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.	SP
r) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia	SR
s) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;	SS
t) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;	ST
u) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione	SU

e voltura di atti;	
v) servizi legali;	SV